



CITTÀ DI POTENZA

Unità di Direzione Entrate per Tributi e Servizi

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 marzo 2007, concernente le aliquote e le detrazioni da applicare all'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007, che, in mancanza di nuova deliberazione, si intendono prorogate anche per l'anno 2011 (art.1, comma 169, L. 296/2006);
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 2 maggio 2011, concernente i valori di mercato da applicare alle aree edificabili comunali per l'anno 2011;

RENDE NOTO

che **venerdì 16 dicembre 2011** scade il termine per il pagamento della seconda rata (o saldo) dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2011.

CHI DEVE PAGARE

- I proprietari di fabbricati o aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati;
- I titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi su fabbricati o aree fabbricabili;
- Il locatario nell'ambito della locazione finanziaria;
- Il concessionario di aree demaniali.

COME SI DEVE PAGARE

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano, tuttavia, regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri **purché** il versamento corrisponda all'intero immobile condiviso e **sia effettivamente corrispondente** all'imposta dovuta. Naturalmente in caso di insufficiente o tardivo versamento ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

Il versamento dell'ICI può essere effettuato:

- presso tutti gli sportelli postali e bancari utilizzando il modello F24;
- presso tutti gli sportelli postali tramite versamento sul **nuovo c/c postale n. 8806027** intestato a: "Comune di Potenza Ufficio Tributi ICI Servizio Tesoreria".

QUANDO SI DEVE PAGARE

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate:

- la prima rata (o acconto) va versata entro il 16 giugno 2011;
- la **seconda rata (o saldo) tra il 1° e il 16 dicembre 2011.**

È fatta salva la possibilità per il contribuente di versare in un'unica soluzione, entro il 16 giugno 2011, l'imposta dovuta per l'anno in corso.

QUANTO SI DEVE PAGARE

- La prima rata è pari al 50% dell'imposta calcolata con riferimento alle aliquote e alle detrazioni riferite ai 12 mesi dell'anno precedente (2010);
- La **seconda rata è pari alla differenza tra l'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso (2011) e l'importo della prima rata.**

Sono considerati regolari i versamenti relativi alla prima rata effettuati sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso.

L'importo totale da versare dovrà essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare, per l'intero anno 2011 e per tutti gli immobili posseduti, è, una volta effettuato l'arrotondamento, inferiore o pari a € 2,00.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Anche per l'anno 2011 è confermata l'esenzione dal pagamento dell'ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fatta eccezione per le unità abitative appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica.

L'esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale:

- pertinenze dell'abitazione principale, nel limite massimo di due unità, di cui una appartenente alla categoria catastale C2 e l'altra alla categoria catastale C6;
- unità immobiliari contigue occupate ad uso abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari, purché sia stata presentata al Catasto regolare richiesta di accorpamento;
- unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.);
- unità immobiliari appartenenti ai coniugi separati o divorziati, non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non posseggano altra abitazione nel medesimo comune.

ALIQUOTE DA APPLICARE PER L'ANNO 2011

Aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze (massimo due unità di cui una appartenente alla categoria catastale C2 e l'altra alla categoria catastale C6).

Aliquota del 3 per mille per gli immobili concessi in locazione con contratti a canone agevolato (legge 9 dicembre 1998, n. 431):

- a soggetti che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che la durata del contratto di locazione non sia inferiore a tre anni (art. 2, comma 3, L. 431/98);
- a studenti universitari, a condizione che la durata del contratto di locazione non sia inferiore a sei mesi (art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98).

Aliquota del 7,20 per mille per le aree edificabili, ovvero del 7 per mille nel caso in cui il proprietario si impegni a non alienare l'area per almeno 5 anni.

Aliquota del 9 per mille per le abitazioni a disposizione (c.d. seconde case), per le quali, al 1° gennaio 2011, da almeno due anni, non sono stati registrati contratti di fitto, ovvero non risultano concessioni in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado ivi residenti.

Aliquota del 7 per mille per tutte le fattispecie per le quali non sia espressamente prevista una specifica aliquota (es. uso gratuito a parenti, locazioni a canone libero).

L'applicazione delle aliquote agevolate (aliquote inferiori al 7 per mille), nonché dell'aliquota del 7 per mille sulle seconde case e sulle aree edificabili, è subordinata alla presentazione al Comune di Potenza, **entro il 16 dicembre 2011**, di apposita dichiarazione sostitutiva su modelli predisposti dall'Ufficio Tributi. Continuano a produrre effetti, nei limiti delle aliquote e delle agevolazioni applicabili per l'anno d'imposta 2011, le dichiarazioni sostitutive regolarmente presentate dai contribuenti nel corso degli anni precedenti, a condizione che non siano intervenute variazioni tali da far venir meno il diritto all'agevolazione o alla minore aliquota.

Ai fini del pagamento dell'ICI dovuta sulle aree edificabili, i contribuenti potranno far riferimento ai valori di mercato stabiliti, per singola zona omogenea, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 2 maggio 2011, eccezione fatta per le ipotesi in cui un maggior valore di mercato dell'area sia desumibile da atti certi (es. atti di compravendita o esproprio, accertamenti dell'Ufficio del Registro, rivalutazioni aree edificabili ex art. 1, comma 91, Legge 244/2007, ecc).

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE PER L'ANNO 2011

Per gli atti soggetti a pubblicità immobiliare (es. atti di compravendita) non vi è più l'obbligo di dichiarare la variazione ICI. Resta fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI, utilizzando l'apposito modello ministeriale, per le variazioni rilevanti ai fini ICI che dipendono da atti o variazioni non soggetti a pubblicità immobiliare, quali, a titolo esemplificativo, i nuovi accatastamenti, le variazioni catastali, le locazioni finanziarie, le concessioni amministrative su aree demaniali, l'aggiudicazione di immobili mediante sentenza giudiziaria, l'assegnazione di alloggi a soci di cooperativa edilizia.

Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, i contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione ICI.

La dichiarazione va presentata, **entro il termine del 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione**, all'Ufficio Tributi del Comune o spedita per posta con raccomandata semplice, indirizzata al Comune di Potenza, Ufficio Tributi, C.da S. Antonio la Macchia, 85100 Potenza. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Dichiarazione ICI", con l'indicazione dell'anno di riferimento.

Ulteriori e più dettagliate informazioni sono disponibili nella "Guida all'ICI 2011", predisposta dall'Unità di Direzione Fiscalità locale ed Entrate per Servizi di questo Comune, e visualizzabile sul sito Internet del Comune di Potenza al seguente indirizzo: <http://www.comune.potenza.it> (Area Tematica Tasse e Tributi)

L'Ufficio ICI, sito in C.da S. Antonio la Macchia, è a disposizione per informazioni di carattere specifico e per il ritiro della modulistica.

ORARIO: dal lunedì al venerdì ore 11,30 - 13,30 martedì e giovedì ore 16,30 - 17,30 Tel. 0971/415292

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), sito in Piazza Matteotti, è a disposizione per informazioni di carattere generale e per il ritiro della modulistica.

ORARIO: dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 13,30 martedì e giovedì ore 16,00 - 18,45 Tel. 0971/415044 - 049